

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Primo approfondimento sul d.lgs. 160/2026: Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo di **Luigi VIOLA**

Sommario: 1. Introduzione 2. Ambito di applicazione 2.1. Tra tutela contrattuale ed extracontrattuale 2.2. Sul danno 2.3. Cagionato nell'utilizzo 2.4. Le 7 tesi sullo standard probatorio 2.5. Concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. 2.6. Foro del consumatore 3. Accesso alle prove 4. Presunzione del nesso di causalità solo per i casi di violazione della privacy 5. Azione diretta verso l'impresa di assicurazione 6. Conclusione.

1. Introduzione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15.9.2026, è stato pubblicato il testo del d.lgs. n. 160/2026¹ recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

In particolare, gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 disciplinano gli *Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale*.

Una precisazione: nel presente contributo si userà la sigla I.A. per intendere quella che per legge è l'intelligenza artificiale [ex art. 2 L. 132/2025](#)², ancorchè sarebbe stato preferibile parlare di I.A. come imitazione artificiale.

2. Ambito di applicazione

Sono legittimate azioni di risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale, cagionato nell'utilizzo di un sistema di [intelligenza artificiale](#)³.

2.1. Tra tutela contrattuale ed extracontrattuale

La tutela viene costruita in modo molto ampio, tramite l'inciso *sia contrattuale sia extracontrattuale*⁴, senza richiami precisi ad articoli rispettivamente ex

¹ Tra i primi commenti, si veda RICCIO, [D.Lgs. 160/2026: l'adequamento all'AI Act tra attività di polizia e responsabilità civile](#), in Altalex.com, 2026.

² IASELLI, *Commentario alla legge sull'intelligenza artificiale. Principi, governance e applicazioni settoriali. Legge 23 settembre 2025, n. 132*, Milano, 2025. Per una prima riflessione sui rischi, si veda L'UE approva l'AI ACT, Andrea Lisi: collegato a GDPR per proteggere diritti fondamentali, in ArenaDigitale.it, 15.3.2025; per un commento complessivo, si rinvia a CASSANO-TRIPODI, *Il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale*, Santarcangelo di RomagnaR (N), 2025. Per una panoramica sulla IA, si veda MORELLI, *Intelligenza artificiale, Santarcangelo di Romagna (RN)*, 2025; per un approfondimento in ambito giuslavoristico, si rinvia a CAPUTO, *Intelligenza artificiale e algoritmi*, Milano, 2024; per un esame del rapporto tra Avvocatura ed IA, si rinvia alla relazione di Lucilla GATT, al G7 delle Avvocature, Prima sessione di lavori su intelligenza artificiale, 2024; si veda anche la relazione per l'apertura dell'anno giudiziario 2025, di Francesco GRECO, Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Per DEL NOCE (Presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili), L'Intelligenza "Artificiale è una realtà con cui dobbiamo confrontarci e che non possiamo ignorare. Tuttavia, chi immagina un futuro in cui gli avvocati saranno sostituiti da algoritmi sbaglia completamente prospettiva", in Avvocati, 2025. FIAMMELLA, *Intelligenza Artificiale, euristica e bias cognitivi applicati agli algoritmi*, in Altalex, 2020. STILO, *L'algoritmo giuridico e le sue algo-regole*, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2021. Per un approfondimento in sede di esecuzione, si veda SIGILLO, *Genius AI e decreto del Tribunale di Reggio Emilia*, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2025.

³ Per approfondimenti sull'intelligenza artificiale nella Giustizia Amministrativa, si veda LO SAPIO, *L'Intelligenza Artificiale Generativa nella Giustizia Amministrativa: scenari, rischi e opportunità*, in Giustizia-amministrativa.it, 2025. Tra le pronunce più interessanti, si segnalano:

- Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione III, *Sentenza del 3 agosto 2026, n. 956* (Intelligenza artificiale, provvedimento amministrativo con motivazione contenente riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti: è valido se non sono nucleo essenziale), in La Nuova Procedura Civile, 2, 2026;

- Consiglio di Stato, *sentenza del 25.11.2021, n. 7891*, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021 (Nozione di algoritmo e di intelligenza artificiale nei bandi di gara);

- Consiglio di Stato, *sentenza del 13.12.2019, n. 8472* (Sì all'utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica, ma ad alcune condizioni), in La Nuova Procedura Civile, 5, 2019.

Si veda anche SCOTTI, *Intelligenza artificiale negli appalti pubblici: tra supporto algoritmico e controllo giurisdizionale*, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2026. Sulla tematica generale della sovranità rispetto all'avvento della IA, si veda FILIPPELLI, *Sovranità in crisi*, Roma, 2026.

⁴ La responsabilità a cui si riferisce la novella è quella civile; altro è quella c.d. processuale di cui si è occupata la giurisprudenza: per approfondimenti su quest'ultima, si rinvia a *Uso non conforme dell'intelligenza artificiale da parte degli Avvocati, ecco i 3 orientamenti*. Per approfondimenti sulla Deontologia forense, si rinvia a CASSANDRO, *Compendio di ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato*, DirittoAvanzato, Milano, 2023.

artt. 1218 e 2043 c.c.

Come va inteso, pertanto, l'inciso *sia contrattuale sia extracontrattuale*: in senso restrittivo oppure ampliativo?

Se si intende in senso restrittivo, allora la tutela sarebbe attivabile solo nel caso di inadempimento ex art. 1218 c.c. oppure nei casi di illecito ex art. 2043 c.c., così rendendo più difficile, oppure impossibile, predicare responsabilità oggettive o semioggettive che dir si voglia, oppure la responsabilità precontrattuale (artt. 2050-2051 esemplificativamente).

Se si intende in senso ampliativo, diversamente, sarebbero utilizzabili anche le responsabilità oggettive o semioggettive ed altro ancora.

Si ritiene di optare per la ricostruzione ampliativa; ciò per le seguenti convergenti ragioni:

- la lettera della legge, che è criterio prioritario⁵ nell'interpretazione⁶ ex art. 12 preleggi, parla di azioni e non riferimenti normativi limitati;

- non sono citati articoli di legge, ma fattispecie (contrattuale ed extracontrattuale) con la conseguenza di voler ampliare la tutela al massimo; se la *voluntas legis* fosse stata diversa, allora sarebbero stati menzionati precisi articoli.

Pertanto, l'inciso va decodificato nel senso che, tanto che emerga un contratto e tanto che non ci sia, in ogni caso la tutela è assicurata per la via della novella del decreto *de quo*.

2.2. Sul danno

Affinchè possa essere legittimamente accolta una pretesa risarcitoria, deve sussistere un danno: nella normativa *de qua* si menziona solo il danno, senza ulteriori precisazioni.

Tale difetto di precisazione, alla luce di un'interpretazione letterale e del brocardo/principio *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, va inteso in senso ampio: trattasi di qualsiasi danno:

- patrimoniale e non patrimoniale⁷, nella duplice veste di perdita subita e

⁵ Tra le pronunce più importanti, si segnala [Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 18.03.2024, n. 7169](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2024, secondo cui è censurabile in Cassazione la sentenza che non segue il procedimento interpretativo delle norme ex art. 12 preleggi. Per [Corte Costituzionale, sentenza n. 110 del 5.6.2023](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2023, l'interpretazione deve partire da quella letterale secondo l'art. 12 preleggi.

Per ulteriori approfondimenti sull'art. 12 preleggi, si rinvia a [Speciale interpretazione ex art. 12 preleggi](#).

⁶ Sia consentito il rinvio a VIOLA, [Interpretazione della legge con modelli matematici](#), Milano, DirittoAvanzato, 2018, nonché a VIOLA, [Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022.

⁷ Per gli approdi più recenti sul danno non patrimoniale, si rinvia a LUDOVICI, [Danno non patrimoniale risarcibile solo se è scritto: textualism](#).

mancato guadagno ex art. 1223 c.c.;

-nascente da qualsiasi fonte di obbligazioni ex art. 1173 c.c..

2.3. Cagionato nell'utilizzo

Il danno deve essere *cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale*.

Non è scritto causato dalla I.A., ma *cagionato nell'utilizzo*: pertanto è il mero utilizzo della I.A. che è causa del danno?

Sarebbe una lettura irragionevole perchè non è l'uso ex se a cagionare danni e lo stesso uso non potrebbe essere un danno: è l'eventuale *output* prodotto dalla I.A. che potrebbe causare danni.

Pertanto, l'inciso *cagionato nell'utilizzo* va inteso in senso temporale e probatorio: si dovrà provare che il danno si è verificato a causa degli *output* ottenuti durante l'utilizzo della I.A.: ciò assume rilevanza per qualsiasi I.A. generalista oppure verticalizzata ed anche per quella c.d. agentica.

La disciplina è predicabile tanto nei casi in cui il danneggiato sia l'utilizzatore, che un *quisque de populo* estraneo (ad es. iel casi di I.A. agentica); ciò in ragione del fatto che il danno può essere di matrice contrattuale oppure extracontrattuale.

2.4. Le 7 tesi sullo standard probatorio

Sul piano dello *standard* probatorio, va comunque dato atto della presenza di più orientamenti giurisprudenziali, che evidenziano una rinnovata fibrillazione.

Si riportano di seguito [7 opzioni giurisprudenziali](#) attualmente presenti:

Sul tema dello standard probatorio civile concorrono varie tesi giurisprudenziali:

- per una prima tesi ormai prevalente, la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti⁸;
- per una seconda tesi, lo standard probatorio civile generalizzato è il c.d. più probabile che non o preponderanza dell'evidenza⁹;
- per una terza tesi, lo standard probatorio civile è sì fissato al più probabile che

[articolo 12 preleggi e Tribunale di Taranto](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2026.

⁸ Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.3.2025, n. 8496, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2025.

⁹ Tribunale di Rimini, sentenza del 4.3.2026, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2026.

non, ma questo è una forma di presunzione semplice in linea con gli artt. 2727-2729 c.c., perchè si trae da un fatto noto un fatto ignoto¹⁰;
-per una quarta tesi, il compendio probatorio deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico¹¹;
-per una quinta tesi, l'accertamento deve essere caratterizzato da certezza assoluta e non meramente probabilistica¹²;
-per una sesta tesi, la prova deve raggiungere un elevato grado di probabilità prossimo alla certezza¹³;
-per una settima tesi, si deve giungere ad una tranquillizzante certezza del fatto storico¹⁴.

2.5. Concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.

Indipendentemente dal tipo di responsabilità, entra in gioco l'art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo del creditore (utilizzabile anche in sede aquiliana, per merito del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.).

Ciò è particolarmente rilevante con riferimento all'uso da parte di un professionista dello strumento di I.A.: su costui grava, infatti, una diligenza qualificata¹⁵ ex art. 1176 c.c., tale da imporre un onere di verifica dei risultati prodotti dalla I.A.

Il primo comma dell'art. 1227 c.c. trova terreno di applicazione elettivo in tutte quelle situazioni in cui l'utente, pur avvalendosi legittimamente del sistema di IA, ne fa un uso che concorre a determinare l'evento dannoso senza tuttavia escludere l'imputabilità del produttore. Si pensi, a titolo esemplificativo:

-all'utilizzatore professionale (avvocato, medico, commercialista) che impiega l'output di un sistema di IA generativa come base per un parere o una decisione senza effettuare alcuna verifica critica, in un contesto in cui

¹⁰ Corte di Appello di Roma, sentenza del 4.12.2025, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2025.

¹¹ Tribunale di Latina, sentenza del 30.10.2025, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2025.

¹² Tribunale di Oristano, sentenza del 24.10.2025, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2025.

¹³ Corte di appello di Ancona, sentenza del 17.10.2025, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2025.

¹⁴ Tribunale di Nola, sentenza del 13.5.2025, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2025.

¹⁵ Tra le numerose sentenze che si sono già occupate di professionisti che abbiamo usato in modo non conforme la I.A., si segnala anche [Tribunale di Siracusa, sentenza del 20.2.2026, n. 338](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2026, secondo cui *Costituisce ormai fatto notorio, acquisito alla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto, che i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica. Tali sistemi, in altri termini, non "sanno" né "ricordano" alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso – ordinariamente – ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile. È per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. "allucinazioni", consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese. L'utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell'attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali – lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – aggravano significativamente l'attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l'attendibilità di ogni singola citazione e a controdurre su precedenti inesistenti.*

l'"ordinaria diligenza" richiesta dalla natura dell'attività (art. 1176, comma 2, c.c.) imponeva un controllo di merito;

-all'utente che ignora avvertenze, limitazioni d'uso o *disclaimer* chiaramente rappresentati dall'interfaccia del sistema (ad esempio l'indicazione che l'*output* può contenere inesattezze e richiede verifica umana);

-all'operatore che impiega il sistema al di fuori del perimetro d'uso dichiarato dal produttore (c.d. *off-label use*), in assenza di autorizzazioni o controlli aggiuntivi.

In questi casi il giudice è chiamato a un giudizio di comparazione delle colpe, calibrato su due parametri testuali: la gravità della colpa dell'utilizzatore (che sarà tanto più elevata quanto più erano evidenti, accessibili e comprensibili gli avvertimenti del produttore, e quanto più qualificata era la posizione professionale del danneggiato) e l'entità delle conseguenze causalmente riconducibili alla sua condotta.

Il secondo comma dell'art. 1227 c.c. opera su un piano distinto. Esso individua un vero e proprio onere di autoprotezione in capo al danneggiato: se questi avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza, evitare (in tutto o in parte) il danno, quella componente di pregiudizio evitabile resta a suo carico, a prescindere dalla gravità dell'inadempimento o dell'illecito del produttore.

Trasposto al contesto dei sistemi di IA, questo comma assume un rilievo particolare perché individua, nella verificabilità dell'*output* algoritmico, il discrimine principale. Se il sistema mette a disposizione dell'utente strumenti, anche minimi, di controllo o di verifica – citazioni delle fonti, punteggi di confidenza, possibilità di *cross-check* – e l'utente non se ne avvale prima di utilizzare l'*output* in un contesto pregiudizievole per sé o per terzi, il danno che sarebbe stato evitabile con l'attivazione di tali strumenti non è risarcibile, indipendentemente dall'eventuale difettosità "a monte" del sistema. In altre parole, il comma 2 impone all'operatore giuridico di distinguere tra:

-il danno "originario", riconducibile all'errore generato dal sistema (imputabile, in linea di principio, al produttore, salvo la graduazione di cui al comma 1);

-il danno "evitabile", cioè quella parte di pregiudizio che una condotta di ordinaria diligenza dell'utilizzatore – tipicamente un controllo, una verifica incrociata, una sospensione cautelativa dell'azione basata sull'*output* – avrebbe

consentito di scongiurare.

Questa distinzione ha una ricaduta pratica di rilievo nella costruzione della difesa dell'azienda produttrice: non è sufficiente dimostrare che l'utente ha agito con negligenza generica (il che rileva ai fini del comma 1), mentre per invocare l'esclusione totale della parte di danno ex comma 2 il produttore deve provare puntualmente che l'evento dannoso, o una sua porzione autonomamente individuabile, era evitabile con un comportamento diligente, e che tale comportamento rientrava negli *standard* di diligenza ordinariamente esigibili nel contesto d'uso concreto.

2.6. Foro del consumatore

Nei casi di cui sopra, è utilizzabile il foro del consumatore: *quando il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e' altresì competente il giudice del luogo in cui il danneggiato ha la residenza o il domicilio.*

Nel caso di attività dell'avvocato, se la I.A. viene usata per ragioni professionali, allora non vi è spazio per il foro del consumatore.

3. Accesso alle prove

La disposizione introduce, nelle cause di risarcimento del danno da [intelligenza artificiale](#) richiamate dall'art. 16, comma 1, un vero e proprio strumento di *discovery* all'italiana: la parte che sostiene di aver subito un pregiudizio dall'uso di un sistema di IA può chiedere al giudice di ordinare, a chi quel sistema lo detiene o lo controlla – che sia la controparte oppure un terzo estraneo al giudizio – l'esibizione degli elementi di prova relativi al suo funzionamento. Non si tratta però di una richiesta esplorativa: il legislatore pretende che l'istante porti già in causa *elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda*, anche sul piano del nesso tra l'output del sistema e il danno lamentato. In altre parole, occorre un principio di prova, non un mero sospetto, perché il giudice attivi l'ordine di esibizione.

Il concetto di *elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda* sembra richiamare il *fumus boni iuris* dei giudizi cautelari, oppure la

c.d. giustizia predittiva¹⁶ (ragionevole previsione sull'esito della causa).

Il secondo comma chiarisce cosa possa rientrare, in concreto, in questa categoria di elementi probatori, ed è un elenco che ricalca da vicino l'impianto documentale disegnato dal Regolamento (UE) 2024/1689, cioè l'AI Act: i registri automatici di funzionamento del sistema (i cosiddetti log, di cui all'art. 12 del regolamento), la documentazione relativa al sistema di gestione del rischio imposto dall'art. 9, la documentazione tecnica descritta all'art. 11 e, non da ultimo, le informazioni sui parametri e sulle modalità con cui è stata organizzata la supervisione umana ai sensi dell'art. 14. È un elenco che, di fatto, trasforma gli obblighi documentali già previsti dall'AI Act in capo ai fornitori e ai *deployer* in altrettante leve probatorie a disposizione del danneggiato in sede civile: la conformità "amministrativa" al regolamento diventa, per questa via, anche materiale difensivo o accusatorio nel processo.

Il terzo e il quarto comma introducono i correttivi che ci si aspetta in una materia dove l'interesse del danneggiato alla prova si scontra inevitabilmente con l'interesse del produttore a proteggere *know-how* e segreti industriali. L'ordine di esibizione non può essere generico o sovrabbondante: deve limitarsi a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto a ciò che si vuole dimostrare, e il giudice è chiamato a bilanciare gli interessi di tutte le parti coinvolte, con un'attenzione specifica alla riservatezza commerciale. Quando il rischio di divulgazione di segreti commerciali è concreto, il giudice non si limita a un generico invito alla cautela, ma deve adottare misure di protezione effettive, richiamando espressamente l'art. 121-ter del Codice della proprietà industriale – la norma che, in materia di tutela dei segreti commerciali nel processo, consente ad esempio la secretazione di documenti, l'accesso riservato a un numero limitato di soggetti o lo svolgimento di udienze a porte chiuse.

Il quinto comma è, dal punto di vista dell'avvocato che assiste il danneggiato, forse la parte più incisiva della norma, perché ne costituisce il vero deterrente. Se la parte destinataria dell'ordine non vi adempie, in tutto o in parte, senza un giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova ai sensi dell'art.

¹⁶ Si veda VIOLA (a cura di), *Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici* (Atti del Convegno tenutosi presso l'Istituto dell'enciclopedia Italiana Treccani), Milano, 2019, con contributi di Stefano AMORE, Giuseppe BUFFONE, Tiziana CARADONIO, Veronica CASALNUOVO, Caterina CHIARAVALLI, Pietro CHIOFALO, Gianfranco D'AIETTI, Gaetano DANZI, Valerio de GIOIA, Mirella DELIA, Michele FILIPPELLI, Jasna GERIC, Pierluigi GILLI, Andrea GIORDANO, Manuela RINALDI, Serafino RUSCICA, Piero SANDULLI, Matteo SANTINI, Stefano SCHIRÒ, Marco SCIALDONE, Giulio SPINA, Luisa Iolanda CALVAGNA. Si veda anche la [Voce enciclopedica Treccani sulla Giustizia Predittiva](#) (a cura di VIOLA).

116 c.p.c., secondo lo schema classico del comportamento processuale delle parti valutabile come elemento indiziario. Ma quando l'inadempimento riguarda proprio la documentazione "qualificata" del comma 2 – registri, gestione del rischio, documentazione tecnica, supervisione umana – la sanzione si fa più severa: non un semplice argomento di prova, ma una presunzione che investe direttamente il merito, perché il giudice, valutato ogni altro elemento, deve ritenere ammessi i fatti allegati dall'istante. È un meccanismo che avvicina, per intensità, l'onere di esibizione a un vero e proprio onere della prova rovesciato a carico di chi controlla il sistema, e che nella pratica potrà spingere i fornitori e gli utilizzatori professionali di IA a una collaborazione probatoria tutt'altro che facoltativa.

Il sesto comma, infine, si occupa dell'ipotesi in cui a rifiutarsi di esibire non sia una parte del giudizio, ma un terzo: in questo caso, non potendosi applicare le presunzioni relative al merito della causa (il terzo non è parte e non ha "fatti allegati" da ammettere), la norma opta per una sanzione pecuniaria diretta, che il giudice determina tra 1.500 e 10.000 euro, così da assicurare comunque un effetto compulsivo anche nei confronti di chi resta estraneo alla lite ma detiene, in concreto, il controllo tecnico del sistema.

Nel complesso, la disposizione costruisce un sistema a cerchi concentrici: prima l'accesso mirato alla prova documentale già imposta dall'AI Act, poi il bilanciamento con la riservatezza industriale, infine un apparato sanzionatorio graduato — dalla semplice valutazione indiziaria fino alla presunzione di verità dei fatti allegati — pensato per rendere davvero esigibile, e non solo teorico, il diritto del danneggiato ad accedere alle prove¹⁷ del funzionamento del sistema di IA che assume di avere causato il danno.

4. Presunzione del nesso di causalità solo per i casi di violazione della privacy

L'art. 18 della novella stabilisce una presunzione sul nesso di causalità tra violazione della disciplina sulla riservatezza di cui al regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. GDPR) e danno.

Pertanto, in tutti gli altri casi tale presunzione non opera: così,

¹⁷ Sul tema della prove digitali nel processo, si veda CAPRIOLI, *Le prove digitali: i principi generali*, in VIOLA-GARGANO, *Il sistema della prova civile nell'era digitale*, Milano, 2025, 363.

esemplificativamente, nei casi di incolpevole affidamento sulla correttezza di un *output* oppure di IA agentica che abbia acquistato un biglietto aereo errato, non opera detta presunzione di causalità.

In questo senso depongono:

-sia l'art. 18 appena citato;

-sia l'art. 16 comma 2 secondo cui gli articoli 18 e 19 si applicano *alle azioni di risarcimento del danno di cui al comma 1 quando il danno deriva dalla violazione di uno o piu' obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.*

In ogni caso, resta *fermo quanto previsto dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853, la conformita' del sistema di intelligenza artificiale agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, anche se certificata ai sensi del capo III, sezione 5, del medesimo regolamento, non esclude di per se' la responsabilita' del convenuto.*

5. Azione diretta verso l'impresa di assicurazione

Il primo comma disegna una fase, per così dire, prodromica al giudizio: chi intende agire ai sensi dell'art. 16 può, prima ancora di incardinare la causa, interpellare il soggetto che ritiene responsabile del danno chiedendogli se sia coperto da un contratto di assicurazione della responsabilità civile per quel medesimo danno. È una facoltà, non un obbligo: il legislatore ha cura di precisare che questa richiesta non costituisce condizione di procedibilità della domanda, evitando così di trasformare un adempimento informativo in un ulteriore filtro di accesso alla giustizia, cosa che avrebbe rischiato di allungare inutilmente i tempi processuali e di esporre la norma a dubbi di compatibilità con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Ciò che colpisce, sul piano sistematico, è la scelta di imporre comunque, in capo all'interpellato, un vero e proprio obbligo di risposta: entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, questi deve comunicare l'esistenza dell'eventuale contratto assicurativo, i suoi estremi e la denominazione della compagnia. Si tratta di un obbligo di collaborazione informativa che si colloca a metà strada tra la buona fede precontrattuale e gli oneri di trasparenza tipici della fase che precede l'instaurazione del giudizio, non dissimile, nella sua funzione, dagli

istituti di interpello previsti in altri settori (si pensi, mutatis mutandis, alla richiesta di dati assicurativi nel sinistro stradale). La conseguenza dell'inadempimento, tuttavia, non è una sanzione diretta, bensì un effetto probatorio indiretto: il giudice, qualora la comunicazione manchi o sia incompleta, può trarne argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Siamo, quindi, nel campo delle presunzioni semplici, affidate alla prudente valutazione del giudicante, e non in quello di un automatismo sanzionatorio; ma l'effetto dissuasivo è comunque significativo, perché chi tace o risponde in modo reticente rischia di veder interpretato il proprio silenzio, nel complesso del materiale istruttorio, come un elemento a proprio sfavore.

Il cuore della disposizione è però il secondo comma, che attribuisce al danneggiato un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura di responsabilità civile al convenuto. È una scelta di grande rilievo dogmatico, perché deroga al principio generale secondo cui il contratto di assicurazione della responsabilità civile produce i suoi effetti esclusivamente tra le parti che lo hanno stipulato (l'assicurato e l'assicuratore), lasciando il terzo danneggiato privo di azione diretta contro la compagnia, salvo le ipotesi tipizzate dal legislatore. L'art. 1917 c.c., norma generale in materia, non attribuisce infatti al terzo alcuna azione diretta, limitandosi a prevedere che l'assicuratore possa essere chiamato in causa dall'assicurato. Il legislatore, introducendo un'azione diretta per il danno da IA, si iscrive dunque nel solco di quelle deroghe già sperimentate in altri settori ad alta sinistrosità sociale — la responsabilità civile auto, disciplinata dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni private, ne è l'esempio più noto e strutturalmente più vicino — nei quali l'ordinamento ha ritenuto che l'interesse del danneggiato a un ristoro rapido ed effettivo debba prevalere sulla relatività degli effetti contrattuali.

La scelta si spiega agevolmente con la natura del rischio da intelligenza artificiale: un danno potenzialmente seriale, tecnicamente complesso da provare, generato da soggetti (fornitori, sviluppatori, deployer) che possono avere patrimoni difficilmente aggredibili o comunque non sempre capienti rispetto all'entità dei danni. L'azione diretta consente al danneggiato di rivolgersi immediatamente al soggetto economicamente più solido — l'assicuratore — riducendo il rischio di insolvenza del responsabile e,

indirettamente, incentivando la diffusione di coperture assicurative nel mercato dell'IA, in una logica di prevenzione e di distribuzione sociale del rischio che è propria del diritto assicurativo moderno.

Il quinto comma impone che, nel giudizio promosso con l'azione diretta, sia litisconsorte necessario il soggetto individuato quale responsabile del danno. È una previsione di grande rilievo processuale, perché evita che si formino giudicati contraddittori sull'andamento della responsabilità: se il danneggiato potesse agire contro il solo assicuratore, senza la necessaria partecipazione del responsabile al giudizio, si rischierebbe di accertare la responsabilità di quest'ultimo in un processo al quale egli è rimasto estraneo, con evidenti problemi di contraddittorio e di opponibilità del giudicato. Imponendo la presenza necessaria del responsabile accanto all'assicuratore, il legislatore assicura che l'accertamento della responsabilità — presupposto logico e giuridico dell'obbligo di manleva assicurativa — avvenga in un giudizio unitario, nel quale tutte le parti sostanzialmente coinvolte (danneggiato, responsabile, assicuratore) possano interloquire e far valere le proprie ragioni, con evidenti economie processuali e maggiori garanzie di coerenza tra l'accertamento della responsabilità e la condanna al pagamento.

Il sesto e ultimo comma chiude il cerchio stabilendo che l'azione diretta è soggetta al medesimo termine di prescrizione dell'azione nei confronti del responsabile del danno. La scelta ha una ragione sistematica evidente: se l'azione diretta è concepita come uno strumento accessorio e complementare rispetto all'azione risarcitoria ordinaria — non un'azione autonoma con propria disciplina prescrizioneale, magari legata al termine (spesso più breve) previsto per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione — è coerente che essa "viva e muoia" con l'azione principale. Diversamente, si sarebbe potuto determinare un disallineamento temporale tale da rendere l'azione diretta, in concreto, meno tutelante di quanto voluto: si pensi all'ipotesi in cui il termine di prescrizione contrattuale nei confronti dell'assicuratore fosse più breve di quello, magari quinquennale o decennale a seconda della qualificazione della responsabilità, applicabile all'azione verso il responsabile. Ancorando l'azione diretta al medesimo termine di quella verso il responsabile, il legislatore garantisce al danneggiato un arco temporale di tutela coerente e non

frastagliato, evitando che la scelta di agire contro l'uno o l'altro soggetto (o contro entrambi, stante il litisconsorzio necessario) comporti conseguenze disomogenee sul piano della prescrizione.

6. Conclusione

Nel complesso, il d.lgs. n. 160/2026 restituisce l'immagine di un legislatore consapevole dei propri limiti: rinunciando all'ambizione di ridisegnare *ex novo* la responsabilità civile da intelligenza artificiale — terreno sul quale, come si è visto, la stessa Unione europea ha preferito arretrare — ha scelto di intervenire sul piano processuale, potenziando gli strumenti di accesso alla prova e di tutela patrimoniale del danneggiato, e lasciando alle categorie generali del codice civile il compito di definirne nel dettaglio i confini della responsabilità. È una scelta prudente, forse persino provvisoria, ma non per questo meno efficace.